

REGOLAMENTO (CEE) N. 3790/91 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1991

relativo al regime da applicare alle importazioni in Germania, Benelux, Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Grecia, Spagna e Portogallo di alcuni prodotti tessili (categoria 36) originari della Corea del Sud

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1251/91 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4136/86 stabilisce le condizioni relative all'importazione di limiti quantitativi; che le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti (categoria 36), elencati in allegato, originari della Corea del Sud hanno superato il livello di cui al paragrafo 2 di detto articolo;

considerando che le importazioni dei prodotti in Francia e in Italia sono già state assoggettate a limitazioni regionali per gli anni 1987/1991 con regolamento (CEE) n. 4136/86;

considerando che l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Corea del Sud e la Comunità, applicata a partire dal 1° gennaio 1987, è stato prorogato sino alla fine del 1992 tramite uno scambio di lettere parafate il 16 ottobre 1991 che sarà applicato a titolo provvisorio a partire dal 1° gennaio 1992;

considerando che, in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4136/86 è stata notificata alla Corea del Sud in data 11 novembre 1991, una domanda di consultazioni; che, in attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Commissione ha chiesto alla Corea del Sud di limitare, per un periodo provvisorio di 3 mesi a decorrere dalla data di notifica della domanda di consultazioni, le sue esportazioni di prodotti tessili della categoria 36 verso Germania, Benelux, Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Grecia, Spagna e Portogallo ai limiti quantitativi provvisori elencati in allegato; che, in attesa della conclusione delle consultazioni richieste, le importazioni dei prodotti di detta categoria debbono essere soggette provvisoriamente ai limiti quantitativi identici a quelli richiesti al paese fornitore;

considerando che, ai sensi del paragrafo 13 di detto articolo 11, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/86;

considerando che i prodotti in questione, esportati dalla Corea del Sud tra l'11 novembre 1991 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere dedotti dai limiti quantitativi stabiliti;

considerando che detti limiti quantitativi non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti spediti dalla Corea del Sud prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importazione in Germania, Benelux, Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Grecia, Spagna e Portogallo di prodotti originari della Corea del Sud della categoria riportata in allegato è soggetta ai limiti quantitativi provvisori stabiliti nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 2

1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dalla Corea del Sud verso Germania, Benelux, Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Grecia, Spagna e Portogallo prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione durante il periodo considerato.

2. Detti limiti quantitativi provvisori di cui all'articolo 1 non impediscono l'importazione dei prodotti ad esso soggetti spediti dall'Indonesia prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

1. Le importazioni dei prodotti riportati nell'articolo 1 spediti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento dalla Corea del Sud verso la Germania, Benelux, Irlanda, Regno Unito, Danimarca, Grecia, Spagna e Portogallo, sono subordinate al sistema di duplice controllo

(1) GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 42.

(2) GU n. L 116 del 9. 5. 1991, pag. 46.